II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1980

relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale

(80/1177/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, per espletare i compiti affidatile dal trattato, la Commissione deve disporre in modo continuo di stati statistici coerenti e sincronizzati sull'ampiezza e sull'evoluzione del trasporto di merci per ferrovia negli Stati membri; che tali dati devono essere comparabili, sia fra gli Stati membri, sia coi dati relativi agli altri modi di trasporto e devono riferirsi al traffico nazionale, internazionale e in transito;

considerando che, tenuto conto dei vantaggi sul piano economico ed ambientale dei trasporti combinati, è opportuno che le statistiche forniscano dati distinti relativamente a detti trasporti;

considerando che, per avere informazioni soddisfacenti sul mercato dei trasporti di merci per ferrovia, occorre ripartire i dati statistici secondo le principali relazioni di traffico;

considerando che occorre armonizzare ulteriormente a livello comunitario le statistiche già disponibili nei vari Stati membri sui trasporti di merci;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni previste, è opportuno stabilire un termine per la fornitura dei dati statistici necessari;

considerando che la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione che consenta a quest'ultimo di esaminare in quale misura gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti utilizzando i dati statistici presentati; che la Commissione deve di conseguenza prevedere la possibilità di proporre dei miglioramenti ai metodi utilizzati per l'elaborazione di tali statistiche; che il Consiglio deve decidere, su proposta della Commissione, l'elaborazione di statistiche sul traffico internazionale fra regioni e statistiche separate per le spedizioni per treno completo;

considerando che i dati statistici sono necessari per la conoscenza dell'ampiezza e dell'evoluzione dei trasporti di merci; che è opportuno pertanto che la Comunità accordi agli Stati membri, per un periodo iniziale, un contributo finanziario per i lavori in materia,

(1) GU n. C 85 dell'8. 4. 1980, pag. 75.
(2) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri stabiliscono statistiche relative ai trasporti di merci sulle reti ferroviarie principali che si trovano nei rispettivi territori e che sono aperte al traffico pubblico.

2. Ai sensi della presente direttiva, s'intendono per:

a) reti ferroviarie principali: l'insieme delle linee e degli impianti ferroviari gestiti dalle seguenti amministrazioni:

SNCB/NMBS: Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Belgio

DSB: Danske Statsbaner, Danimarca

DB: Deutsche Bundesbahn, Repubblica federale di Germania

ΟΣΕ: Ὀργανισμός Σιδηροεφόμων τῆς Ἑλλάδος, Grecia

SNCF: Société nationale des Chemins de fer français, Francia

CIE: Coras Iompair Eireann, Irlanda

FS: Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, Italia

CFL: Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, Lussemburgo

NS: Naamloze Vennootschap Nederlandsche Spoorwegen, Paesi Bassi

BR: British Railways Board, Regno Unito

NIR: Northern Ireland Railway Company, Regno Unito;

b) trasporti di merci per ferrovia: lo spostamento di merci effettuato a mezzo di veicoli ferroviari tra il luogo di carico e il luogo di scarico.

3. La presente direttiva si applica anche ai trasporti di merci a mezzo di veicoli ferroviari che percorrono una parte del tragitto su navi traghetto.

4. La presente direttiva non si applica ai seguenti trasporti di merci per ferrovia:

— traffico di servizio a scopi non commerciali;

— trasporto di bagagli o autoveicoli al seguito dei passeggeri;

— invii postali per conto delle amministrazioni delle poste.

5. Le prime statistiche sono stabilite a partire dal 1° gennaio 1982.

Articolo 2

1. Per le merci trasportate sulle reti ferroviarie principali sono rilevate le caratteristiche seguenti:

a) il peso delle merci, in tonnellate;

b) le principali relazioni di traffico e cioè:

— il traffico nazionale, nel caso in cui il luogo di carico e quello di scarico siano situati entrambi all'interno dello stesso Stato membro dichiarante, indipendentemente dall'itinerario seguito dal veicolo ferroviario;

— il traffico internazionale, nel caso in cui solo uno dei due luoghi, quello di carico oppure quello di scarico, sia situato nello Stato membro dichiarante, con distinzione delle merci caricate e di quelle scaricate;

— il traffico in transito, nel caso in cui le merci transitino attraverso lo Stato membro dichiarante, senza essere caricate, scaricate o trasbordate;

c) il tipo di spedizione:

— per carri completi o treni completi: spedizione di merci, incluso il collettame alla rinfusa, per la quale viene addebitata la spesa dell'utilizzazione esclusiva del carro o del treno, indipendentemente dal fatto che la capacità di un carro sia sfruttata o no per intero;

— per piccole partite o collettame: altre spedizioni di merci, inclusi i colli espresso o altri colli;

d) per le spedizioni per carri completi o treni completi:

— la natura della merce, secondo i gruppi previsti nella prima colonna dell'elenco dell'allegato I;

— per il traffico nazionale: le regioni nazionali di carico e di scarico secondo la nomenclatura geografica dell'allegato II;

— per il traffico internazionale e in transito, i paesi di carico e di scarico, secondo l'elenco dell'allegato III;

e) la distanza in chilometri percorsa sulle reti ferroviarie principali nazionali.

2. Per i trasporti combinati effettuati sulle reti ferroviarie principali, vengono stabilite (se del caso in base a stima) le seguenti caratteristiche supplementari:

a) per i grandi contenitori di lunghezza esterna di 6,1 m (20 piedi) e oltre:

— il peso lordo del contenitore e delle merci trasportate;

— il numero dei contenitori vuoti e carichi.

b) trasporti strada/ferrovia: autocarri, rimorchi, semi-rimorchi (con o senza unità trattrice) e sovrastrutture amovibili:

— il peso lordo delle merci trasportate, incluso il peso dei veicoli stradali;

— il numero di carri ferroviari caricati.

Articolo 3

1. Tranne che nel caso di informazioni sottoposte al segreto statistico in applicazione delle legislazioni nazionali, gli Stati membri comunicano i risultati statistici alla Commissione non appena possibile e comunque non oltre quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento considerato. Questo termine è però prolungato a otto mesi per le tabelle 1b, 5b, 6b e 7 figuranti nell'allegato IV.

2. I risultati sono comunicati tramite tabelle conformi ai modelli figuranti nell'allegato IV.

3. I risultati elaborati elettronicamente possono essere comunicati su un supporto di lettura la cui natura e formato saranno determinati dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri interessati.

Articolo 4

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 1981 una descrizione dettagliata dei metodi che intendono applicare per stabilire le statistiche, relativamente all'elaborazione dei dati e al calcolo delle tonnellate-chilometro.

2. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione esamina i problemi di natura tecnica e metodologica posti dall'elaborazione delle statistiche, per trovare soluzioni che consentano il maggior grado possibile di coerenza e di comparabilità dei dati.

Articolo 5

1. La Commissione pubblica i risultati statistici idonei.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1985, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza ottenuta nell'ambito dei lavori effettuati in applicazione della presente direttiva e propone le eventuali modifiche necessarie.

3. Entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, l'elaborazione di statistiche sul traffico internazionale tra regioni e di statistiche distinte sulle spedizioni per treno completo.

Articolo 6

Nei primi tre anni dall'esecuzione dei rilevamenti statistici previsti dalla presente direttiva, è accordato agli Stati membri, nel limite degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee, un contributo finanziario per le spese da essi sostenute.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1982.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARTHEL

ALLEGATO I

ELENCO DEI GRUPPI DI MERCI

Gruppi di merci	Capitolo della NST/R (1)	Gruppi della NST/R (1)	Descrizione
1	0	01	Cereali
2		02, 03	Patate, altri legumi freschi o congelati e frutti freschi
3		00, 06	Animali vivi, barbabietole da zucchero
4		05	Legno e sughero
5		04, 09	Materie tessili e cascami, altre materie prime di origine animale o vegetale
6	1	11, 12, 13, 14, 16, 17	Derrate alimentari e foraggere
7		18	Oleaginosi
8	2	21, 22, 23	Combustibili minerali solidi
9	3	31	Petrolio greggio
10		32, 33, 34	Prodotti petroliferi
11	4	41, 46	Minerali di ferro, rottami e polveri d'altoforno
12		45	Altri minerali e cascami non ferrosi
13	5	51, 52, 53, 54, 55, 56	Prodotti metallurgici
14	6	64, 69	Cementi, calci, materiali da costruzione manufatturati
15		61, 62, 63, 65	Minerali greggi o manufatti
16	7	71, 72	Concimi naturali e manufatti
17	8	83	Prodotti carbochimici, catrami
18		81, 82, 89	Prodotti chimici, ad esclusione dei prodotti carbochimici o dei catrami
19		84	Cellulosa e avanzi
20	9	91, 92, 93	Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori anche smontati e parti
21		94	Articoli metallici
22		95	Vetro, vetreria, prodotti della ceramica
23		96, 97	Cuoio, tessili, abbigliamento, articoli manufatti diversi
24		99	Articoli diversi

(1) Pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee, edizione 1968.

ALLEGATO II

NOMENCLATURA GEOGRAFICA DELLE REGIONI

Belgio

Vlaams gewest, eccetto Antwerpen
Antwerpen
Région wallonne
Région bruxelloise/Brussels gewest

Danimarca

Danmark

Repubblica federale di Germania

Schleswig-Holstein
Hamburg
Nordostteil von Niedersachsen
Westteil von Niedersachsen
Südostteil von Niedersachsen
Bremen (Land)
Nordteil von Nordrhein-Westfalen
Ruhrgebiet
Südwestteil von Nordrhein-Westfalen
Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und Ostteil von Westfalen)
Nordteil von Hessen
Südteil von Hessen
Nordteil von Rheinland-Pfalz
Südteil von Rheinland-Pfalz
Nordbaden
Südbaden
Württemberg
Nordbayern (Franken)
Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)
Südbayern (Schwaben und Oberbayern)
Saarland
Berlin (West)

Grecia

Βόρεια Ἑλλάς (Μακεδονία-Θράκη-Ἤπειρος)
Κεντρική Ἑλλάς (Στερεά Ἑλλάς-Θεσσαλία)
Νότια Ἑλλάς (Πελοπόννησος)

Francia

Île-de-France
Champagne-Ardennes
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord - Pas-de-Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse

Irlanda

Ireland

Italia

Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Campania
Abruzzo
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Lussemburgo

Luxembourg

Paesi Bassi

Noord
West, eccetto Rijnmond e IJmond
Rijnmond
IJmond
Zuidwest
Zuid
Oost

Regno Unito

North
Yorkshire and Humberside
East Midlands
East Anglia
South-East
South-West
West Midlands
North-West
Wales
Scotland
Northern Ireland

ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI

a) Comunità europee

01 Belgio
02 Danimarca
03 Repubblica federale di Germania
04 Grecia
05 Francia
06 Irlanda
07 Italia
08 Lussemburgo
09 Paesi Bassi
10 Regno Unito

b) Paesi terzi

11 Svizzera
12 Austria
13 Iugoslavia
14 Turchia
15 Spagna
16 Portogallo
17 Norvegia
18 Svezia
19 Finlandia
20 URSS
21 Repubblica democratica tedesca
22 Polonia
23 Cecoslovacchia
24 Ungheria
25 Romania
26 Bulgaria
27 Paesi del Vicino e Medio Oriente
28 Altri paesi

ALLEGATO IV

MODELLI DI TABELLE

TABELLA 1 A

Traffico nazionale ed internazionale per gruppo di merci

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

Gruppi di merci (1)	Traffico nazionale		Traffico internazionale			Totale	
			t		tkm (2)		
	t	tkm (2)	Carichi	Scarichi		t	tkm (2)
A. **Carri/treni, completi**							
01							
02							
03							
,							
,							
Totale A							
B. **Collettame**							
Totale (A + B)							

(1) Vedi allegato I.
(2) tkm sulla(e) rete(i) ferroviaria(e) nazionale(i) principale(i).

TABELLA 1B

Traffico in transito per gruppo di merci

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

Gruppi di merci (1)	t	tkm (2)
A. **Carri/treni, completi**		
01		
02		
03		
,		
,		
Totale A		
B. **Collettame**		
Totale (A + B)		

(1) Vedi allegato I.
(2) tkm sulla(e) rete(i) ferroviaria(e) nazionale(i) principale(i).

TABELLA 2

Traffico nazionale intra- ed interregionale (1) per regione di carico e di scarico

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

(tonnellate)

Regioni di carico (2)	Regioni di scarico					
	01	02	03	...		Totale
01						
02						
03						
»						
»						
Totale						

(1) Solo carri completi e treni completi.
(2) L'indicativo di ogni regione sarà determinato dalla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

TABELLA 3

Traffico nazionale: carichi e scarichi per regione e per gruppo di merci (1)

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

(tonnellate)

Regione (2)	Gruppi di merci (3)					
	01	02	03	...		Totale
A. **Merci scaricate provenienti da altre regioni**						
01						
02						
03						
,						
,						
Totale A						
B. **Merci caricate destinate ad altre regioni**						
01						
02						
03						
,						
,						
Totale B (= totale A)						
C. **Traffico intraregionale**						
01						
02						
03						
,						
,						
Totale C						
Totale A + B + C						
Totale nazionale (A + C = B + C)						

(1) Solo carri completi e treni completi.
(2) L'indicativo di ogni regione sarà determinato dalla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
(3) Vedi allegato I.

TABELLA 4 A

Traffico nazionale (1): quantità trasportate per gruppo di merci e classe di percorrenza

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

(tonnellate)

Classe di percorrenza	Gruppi di merci (2)					
	01	02	03	...		Totale
— 49 km						
50 — 149 km						
150 — 499 km						
500 km —						
Totale						

(1) Solo carri completi e treni completi.
(2) Vedi allegato I.

TABELLA 4 B

Traffico nazionale (1): tkm prestate per gruppo di merci e classe di percorrenza

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

(tkm)

Classe di percorrenza	Gruppi di merci (2)					
	01	02	03	...		Totale
— 49 km						
50 — 149 km						
150 — 499 km						
500 km —						
Totale						

(1) Solo carri completi e treni completi.
(2) Vedi allegato I.

TABELLA 5 A

Traffico internazionale (1): quantità trasportate sulla(e) rete(i) ferroviaria(e) nazionale(i) principale(i) secondo il paese e i gruppi di merci

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

(tonnellate)

Paese (2)	Gruppi di merci (3)					
	01	02	03	...		Totale
A. **Merci scaricate provenienti da:**						
01						
02						
03						
,						
,						
B. **Merci caricate a destinazione di:**						
01						
02						
03						
,						
,						
Totale (A + B)						

(1) Solo carri completi e treni completi.
(2) Vedi allegato III.
(3) Vedi allegato I.

TABELLA 5 B

Traffico di transito (1): quantità trasportate sulla(e) rete(i) ferroviaria(e) nazionale(i) principale(i) secondo i paesi di carico e di scarico

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

Paese di (2)		Tonnellate
carico	scarico	
01	01	
	02	
	03	
	,	
	,	
	Totale 01	
02	01	
	02	
	03	
	,	
	,	
	Totale 02	
"	,	
	,	
	,	
	Totale "	
Totale		

(1) Transito senza trasbordo; solo carri completi e treni completi.
(2) Vedi allegato III.

TABELLA 6 A

Traffico internazionale (1): tkm prestate sulla(e) rete(i) ferroviaria(e) nazionale(i) principale(i) secondo il paese e i gruppi di merci

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

(tkm)

Paese (2)	Gruppi di merci (3)					
	01	02	03	...		Totale
A. **Merci scaricate provenienti da:**						
01						
02						
03						
,						
,						
B. **Merci caricate a destinazione di:**						
01						
02						
03						
,						
,						
Totale (A + B)						

(1) Solo carri completi e treni completi.
(2) Vedi allegato III.
(3) Vedi allegato I.

TABELLA 6 B

Traffico in transito (1): tkm prestate sulla(e) rete(i) ferroviaria(e) nazionale(i) principale(i) secondo i paesi di carico e di scarico

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

Paese di (2)		tkm
carico	scarico	
01	01	
	02	
	03	
	,	
	,	
	Totale 01	
02	01	
	02	
	03	
	,	
	,	
	Totale 02	
"	,	
	,	
	,	
	Totale "	
Totale		

(1) Transito senza trasbordo; solo carri completi e treni completi.
(2) Vedi allegato III.

TABELLA 7

Traffico ferroviario nazionale, internazionale e in transito di grandi container e di veicoli stradali per il trasporto di merci

Paese dichiarante: ..... Periodo (anno): .....

	Traffico nazionale		Traffico internazionale				Transito (senza trasbordo)		Totale	
			Carichi		Scarichi					
	Numero	t (1)	Numero	t (1)	Numero	t (1)	Numero	t (1)	Numero	t (1)
A. GRANDI CONTAINER										
i) **Container caricati**										
ii) **Container vuoti**										
B. STRADA/FERROVIA	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	

(1) Tonnellate, compreso il peso del container o del veicolo stradale.

(2) Numero di carri ferroviari carichi di veicoli stradali per il trasporto di merci, cioè autocarri, rimorchi, semi-rimorchi (con o senza unità trattrice) e sovrastrutture amovibili.

TABELLA 8

Traffico nazionale ed internazionale (1): quantità trasportate sulla(e) rete(i) ferroviaria(e) nazionale(i) principale(i) secondo la relazione di traffico

Paese dichiarante: ..... Periodo (mese): .....

Relazione di traffico	Tonnellate
A. **Traffico nazionale**	
B. **Merci scaricate provenienti da (2):**	
01	
02	
03	
,	
,	
C. **Merci caricate destinate a (2):**	
01	
02	
03	
,	
,	
Totale (A + B + C)	

(1) Solo carri completi e treni completi.
(2) Vedi allegato III.